

IVA

Iva di gruppo: recupero del credito

di **Federica Furlani**

DIGITAL Seminario di specializzazione
IL PLAFOND PER GLI ESPORTATORI ABITUALI E GLI ALTRI STRUMENTI PER OTTIMIZZARE LA GESTIONE DEL CREDITO IVA
Scopri di più >

Con la [risposta n. 164 del 4 giugno](#) l'Agenzia delle Entrate ha affrontato la tematica del credito Iva indebitamente utilizzato in compensazione nell'ambito della **procedura di liquidazione Iva di gruppo in assenza della garanzia**.

Come noto, la procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo, disciplinata dall'[articolo 73, ultimo comma, D.P.R. 633/1972](#), e dal **D.M. 13.12.1979** (e successive modifiche), consente alle società legate da rapporti di controllo e in possesso di specifici requisiti, di procedere alla **liquidazione periodica dell'Iva in maniera unitaria**, mediante **compensazione dei debiti e dei crediti** risultanti dalle **liquidazioni di tutte le società partecipanti e da queste trasferite al gruppo**.

È prevista, infatti, la **concentrazione in capo all'ente o società controllante** degli obblighi relativi ai versamenti periodici Iva (siano mensili, trimestrali ordinari o speciali, da acconto o conguaglio da dichiarazione annuale), per l'ammontare complessivo e al netto delle **eccedenze detraibili**.

Le società controllate trasferiscono quindi ogni mese/trimestre, entro il termine stabilito per la liquidazione dell'imposta, le **proprie risultanze alla controllante**, che poi esegue la **liquidazione periodica del gruppo, compensando i debiti Iva di alcune società con i crediti Iva di altre società**.

Le risultanze delle liquidazioni periodiche dei partecipanti alla procedura dell'Iva di gruppo devono inoltre essere riportate in un **registro riassuntivo**.

Nel momento in cui una società **controllata** aderisce alla procedura di [Iva](#) di gruppo **perde la disponibilità del proprio saldo attivo**, dovendo trasferire l'intero credito alla società controllante.

L'**articolo 6 D.M. 13.12.1979** prevede che l'eccedenza di credito delle dichiarazioni Iva della

controllante o della controllata può essere compensata, in tutto o in parte, con le somme dovute dalle altre società partecipanti all'Iva di gruppo, **prestando le garanzie di cui all'[articolo 38-bis D.P.R. 633/1972](#) nelle ipotesi elencate al comma 4, e comunque per crediti superiori a 30.000 euro.**

Di conseguenza, se necessaria, **la garanzia costituisce presupposto di validità della compensazione** nella liquidazione Iva di gruppo e pertanto, se non presentata, **la compensazione non può considerarsi perfezionata.**

Correttamente quindi l'Agenzia delle entrate, nel caso in oggetto, ha recuperato in capo alla controllante gli importi indebitamente utilizzati in compensazione ([articolo 1, comma 421, L. 311/2004](#)), irrogando le sanzioni previste dall'[articolo 13, comma 6, D.Lgs. 471/1997](#).

Per effetto della regolarizzazione della violazione, **il credito ripristinato rimane nella disponibilità esclusiva della controllante**, in conformità della procedura di liquidazione Iva di gruppo, in base alla quale le eccedenze periodiche Iva a debito e a credito delle singole società sono trasferite alla controllante che procede alla liquidazione e al versamento del saldo del gruppo ovvero resta titolare dell'eventuale eccedenza a credito.

Quindi, dopo il recapito dell'atto di recupero, solo la controllante è legittimata a regolarizzare la situazione, ripristinando così il credito e rimanendone titolare.

Quanto detto trova conferma ulteriore nelle istruzioni alla compilazione del modello Iva 2020, dove è specificato che a **riga VW40** va indicato l'ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di **crediti esistenti ma non disponibili**.

Le istruzioni precisano *che attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella del **credito formatosi nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione**.*

Poiché nel caso esaminato dall'Agenzia, il gruppo si era nel frattempo **sciolto** e la procedura Iva di gruppo interrotta, la *ex* controllante, *una volta definito l'atto di recupero e versato quanto richiesto, dovrà indicare il credito ripristinato nel **riga VL40 della propria dichiarazione annuale**.*